

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 31 del 16 luglio 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 91 della medesima legge.

Legge Regionale 7 luglio 1977, n. 30.

«Convalida del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 luglio 1976, n. 3336, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese imprevedute per l' anno finanziario 1976»

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 42 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, dell' articolo 136 del RD 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell' articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1976, n. 7, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3336 del 28 luglio 1976 limitatamente al prelevamento della somma di lire 100 milioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute a favore del capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976 per pari importo.

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell' articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 7 luglio 1977.

Russo